



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANGHIRANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado

E-mail : HYPERLINK "mailto:pric83800a@istruzione.it" pric83800a@istruzione.it P.E.C.

HYPERLINK "mailto:pric83800a@pec.istruzione.it" pric83800a@pec.istruzione.it

CF 92150040340---CU UFBHEO

Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel 0521 861195



Cric. 128
2021

Langhirano, 13 Dicembre

**Alle famiglie
Al personale scolastico**

Oggetto: Misure_COVID

Come comunicato con circ.112, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.172, in vigore a partire dal 27/11/2021. Le principali novità introdotte riguardano:

- **Durata delle Certificazioni Verdi**
- Obbligo vaccinale: ciclo primario e dose di richiamo
- Estensione obbligo vaccinale a nuove categorie: tra cui per il personale della **scuola**, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale
- **Green Pass**: estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e istituzione del **"Green Pass rafforzato dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in ZONA BIANCA**
- Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

La **DURATA** di validità del Green Pass viene ridotta a **9 MESI**

Obbligo vaccinale: CICLO PRIMARIO E DOSE DI RICHIAMO

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE a nuove categorie

Ai sensi dell'art.2 a decorre **dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **si applica anche PERSONALE SCOLASTICO**, andando a costituire requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa per:

I dirigenti scolastici assicurano il rispetto di tale obbligo e verificano immediatamente tale adempimento acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **il Datore di Lavoro invita**, senza indugio, **l'interessato a produrre, entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito, **la documentazione comprovante l'effettuazione della**

vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, **ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni** dalla ricezione dell'invito, **o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale**. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato è tenuto a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

L'accertamento dell'**inadempimento** di presentazione della documentazione sopra descritta **determina l'immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una **sanzione da euro 600 a euro 1.500**. Restano ferme le conseguenze sul piano disciplinare.

Estensione GREEN PASS e GREEN PASS RAFFORZATO dal 6 Dicembre

L'obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l'attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere **dal 6 dicembre 2021** viene introdotto il Green Pass rafforzato (vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti). Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in **ZONA GIALLA** nei seguenti ambiti:

- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in **ZONA ARANCIONE**, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

DAL 6 DICEMBRE 2021 E FINO AL 15 GENNAIO 2022 è previsto che il GREEN PASS RAFFORZATO (valido solo per vaccinati e guariti) **per lo svolgimento delle attività**, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla (spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche), **debba essere utilizzato ANCHE IN ZONA BIANCA**.

giorni dall'entrata in vigore del testo e con obbligo di redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cecilia Cariello

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993